

**PROCEDURE GENERALI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E
DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

**Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
e successivo Decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82**

**“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38”**

Il presente documento è composto di n. 21 pagine compreso il frontespizio

L'ESTENSORE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE DELL'AREA	IL DIRETTORE REGIONALE	L'ASSESSORE
A. MARANGI	A. MARANGI	Dr. M. M. MADONIA	Dr. R. OTTAVIANI	Dr. C. HAUSMANN

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 aprile 2004, n. 95 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che reca interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Il decreto disciplina, tra l'altro, gli interventi del nuovo Fondo di Solidarietà Nazionale per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche ad essi assimilabili.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.8.2004 n. 186 è stata pubblicata la legge n. 204 del 3.08.2004, di conversione del decreto legge del 24.6.2004, n. 157, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.6.2004, che all'articolo 2, comma 1-quater, ha modificato l'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 102.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 maggio 2008, n. 104 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 che modifica il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Finalità

La nuova normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale, approvata con il D.Lgs n. 102/2004, (che abroga tra l'altro la precedente normativa in materia di soccorso: leggi nn. 364/70, 590/81, 185/92 e successive modifiche e integrazioni) e successivo D. Lgs.n. 82/2008, ha l'obiettivo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture dalle calamità naturali e dagli eventi eccezionali, soprattutto attraverso azioni di prevenzione, volte alla stabilizzazione dei redditi delle imprese.

Per il raggiungimento di dette finalità sono previsti, in via prioritaria, incentivi per favorire la stipula dei contratti assicurativi. Limitatamente ai rischi non assicurabili al mercato agevolato sono contemplati interventi compensativi dei danni per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità o avversità eccezionali e per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti, fossi di scolo e valloni interaziendali) compatibilmente con le assegnazioni del Mi.P.A.F destinate a coprire le esigenze primarie delle imprese agricole.

Con il presente documento si descrivono le procedure generali ed i termini per consentire l'accesso ai benefici previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale in conformità al decreto legislativo n.102/2004 e successive modifiche.

Per le finalità di cui all'art.1 comma 1 del decreto legislativo n.102/2004 e successive modifiche il Fondo di Solidarietà Nazionale prevede le seguenti tipologie d'intervento:

- **Misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi;**
- **Interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;**

- **Interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.**

1. Incentivi per la copertura assicurativa

Nel presente capitolo vengono considerate le disposizioni applicative inerenti i soggetti beneficiari degli incentivi per la stipula dei contratti assicurativi.

1.1 Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti per la copertura dei rischi agricoli, nei termini stabiliti dal piano assicurativo agricolo annuale, le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, iscritte all'albo delle imprese agricole presso la CCIAA competente per territorio o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province e che siano titolari di Partita IVA.

Il piano assicurativo annuale, in cui dovranno essere individuate, tra l'altro, le diverse tipologie di polizza pluririschio e multirischio sulle rese) ammissibili a contributo statale è elaborato da un'apposita Commissione permanente nominata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e approvato con Decreto del Ministro previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Le polizze assicurative agevolate possono coprire:

- a) Perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014. L'intensità dell'aiuto è limitata al 65% del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30% della produzione;
- b) Danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014. L'intensità massima dell'aiuto sulle polizze è limitata al 50% del costo del premio assicurativo;
- c) Costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa, in conformità all'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 702/2014. L'intensità massima dell'aiuto sulle polizze è limitata al 50% del costo del premio assicurativo;
- d) Perdite subite a causa di epizootie od organismi nocivi ai vegetali ai vegetali in conformità dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014, o a seguito dell'adozione di misure di risanamento da epizootie endemiche, in conformità all'articolo 26 del medesimo Regolamento.

L'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite di cui al precedente punto e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all' articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 702/2014.

Allo scopo di favorire l'ampliamento della base assicurativa e garantire maggiore stabilità dei redditi agricoli, il decreto legislativo 102/2004 all'art. 2 comma 4 prevede, come condizione essenziale per accedere al contributo statale, a partire dal 2005, l'obbligo, per le imprese agricole di assicurare, con riferimento a ciascun prodotto, la produzione complessiva aziendale a livello comunale. Quindi per beneficiare del contributo statale sulla spesa premi di una determinata polizza, fermo restando l'esclusione di qualsiasi intervento compensativo per i danni prodotti dalle avversità, a carico delle produzioni contemplate nel piano assicurativo annuale, a partire dal 2005, l'impresa agricola deve assicurare tutta la produzione aziendale (es. uva) presente nel comune in cui ha sottoscritto la stessa polizza.

Sono esclusi dagli aiuti:

- le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento (UE) n.702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25, a condizione che l'impresa sia diventata un 'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, par. 5 del Reg. (UE) n. 702/2014.

1.2 Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione

Sempre allo scopo di favorire l'ampliamento della base assicurativa, il decreto legislativo 102/2004 all'art. 3 prevede, in base a quanto disposto dal reg. CE n. 358/2003 della Commissione Europea del 27.2.2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e di coriassicurazione da cui dovrebbe scaturire una più ampia offerta di prodotti assicurativi, adeguati alle esigenze delle imprese agricole.

1.3 Consorzi di difesa

Alla stipula delle polizze collettive provvedono i Consorzi di difesa, nonché le cooperative agricole di raccolta, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi.

Per esercitare le attività di difesa a favore degli associati, i consorzi devono preventivamente acquisire il riconoscimento d'idoneità ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n.102/2004. Lo stesso riconoscimento deve essere acquisito anche dalle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi che intendono operare nella Regione Lazio. Le cooperative per acquisire il riconoscimento di idoneità regionale devono adeguare lo statuto alle regole stabilite per i consorzi nei termini previsti all'art. 12 del D.legs. 102/2004.

Le domande per il riconoscimento della idoneità dei Consorzi e delle Cooperative vengono presentate al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio con allegato lo Statuto, il numero dei soci e l'ambito territoriale di operatività.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, qualora il Consorzio o la Cooperativa operi conformemente al Decreto Legislativo 102/2004, provvede con propria determinazione al riconoscimento della idoneità.

I consorzi, costituiti da imprenditori titolari di piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- Associazione di persone giuridiche di diritto privato;
- Società cooperative agricole e loro consorzi;
- Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui al successivo art. 2615 ter.

I Consorzi di difesa già operanti con la precedente normativa, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Legs. 102/2004, adottano uno statuto conforme alle disposizioni previste dall'art. 12 del predetto D.Legs.

Tra i Consorzi di Difesa può essere costituita una Associazione regionale dei Consorzi di Difesa. Qualora tale Associazione sia costituita, la Regione Lazio potrà sviluppare con essa una valida azione di coordinamento funzionale e gestionale, nonché mantenere un costante raccordo con le strutture regionali e nazionali.

L'Associazione regionale dei Consorzi di difesa su richiesta della Giunta Regionale, può collaborare con le strutture regionali per la individuazione e predisposizione di iniziative, anche pilota, per l'introduzione di nuove forme di difesa passiva innovativa nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria vigente fornendo indicazioni procedurali e metodologiche, parametri tecnici ed assicurativi, piani operativi atti al reperimento di dati statistici utili per la finalizzazione degli obiettivi di incentivazione della difesa passiva delle produzioni e del reddito delle imprese agricole dalle avversità atmosferiche.

Dell'attività dei Consorzi di difesa e delle Cooperative che stipulano contratti di assicurazione deve essere data conoscenza alla Direzione Regionale Agricoltura (Area competente) e alla Area decentrata Agricoltura competente per territorio. A tale proposito i consorzi e le cooperative rimettono una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno.

1.3.1 Vigilanza

L'attività di difesa passiva svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, è sottoposta alla vigilanza della Regione.

Al fine di assicurare una generale pianificazione delle attività di vigilanza, la Direzione Regionale Agricoltura (Area competente), è la struttura regionale incaricata della gestione del procedimento istruttorio relativo all'esame dei conti consuntivi presentati dai Consorzi di difesa operanti nel territorio regionale. La stessa "Area competente" è incaricata ad esprimere il parere di ammissibilità al contributo ed a trasmetterlo, unitamente alla prescritta documentazione, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 comma 2, lett.b) del decreto legislativo n. 102/2004.

L'Area competente della Direzione regionale agricoltura è inoltre la struttura preposta a mettere in atto le procedure riguardanti gli adempimenti riferiti al comma 2 e 3 dell'art. 11 del medesimo decreto che riguardano il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività di difesa passiva da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi.

L'assunzione delle forme giuridiche sopracitate, in quanto tali, riconoscono il soggetto già autonomamente dotato di personalità giuridica per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Qualora il Consorzio di difesa assuma la forma di Associazione di persone giuridiche di diritto privato, il riconoscimento della forma giuridica è di competenza del Dipartimento Istituzionale ed Enti Locali - Direzione Regionale Istituzionale- Area Enti Privati.

Le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, di concerto con l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, vigilano sull'attività dei consorzi di difesa, controllano la loro attività e il rispetto delle norme statutarie. In particolare le Aree Decentrate Agricoltura vigilano affinché ai soci siano fornite le informazioni circa le condizioni previste per la stipulazione dei contratti di assicurazione.

Le Aree Decentrate Agricoltura provvedono, altresì, al controllo periodico, con cadenza biennale, della tenuta del libro dei soci, nonché del rispetto dell'obbligo del socio all'iscrizione in un solo organismo consortile. Al riguardo saranno operate verifiche a campione in una percentuale dei soci iscritti almeno pari ad una percentuale del 5%.

Le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, su richiesta dell'Area competente della Direzione regionale Agricoltura provvedono a verificare la corrispondenza dei dati catastali con la presenza e la dislocazione in campo delle colture oggetto di garanzia, la corrispondenza del contenuto dei certificati o dei contratti di polizza con la tipologia di copertura assicurativa sottoscritta.

2. Epizootie

I Consorzi di difesa, e gli altri organismi ad essi equiparati, in possesso del riconoscimento d'idoneità rilasciato dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legs 102/2004, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Lo stesso intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente, a livello nazionale e regionale.

Gli interventi di cui sopra sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo i parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

I procedimenti amministrativi di competenza della Regione Lazio vengono svolti dalla Direzione Regionale Agricoltura - Area competente in collaborazione con l'Area a cui competono le attività inerenti alla produzione zootecnica.

3. Interventi compensativi

3.1 Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi compensativi, previsti all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004, le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria iscritte all'albo delle imprese agricole presso la CCIAA competente per territorio o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province e che siano titolari di Partita IVA, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del sopracitato decreto legislativo n. 102/2004, che abbiano subito danni superiori al 30 % della produzione lorda vendibile **ordinaria**.

E' da tenere presente, che i beneficiari degli aiuti sono gli agricoltori singoli oppure l'associazione dei produttori (cooperative di produzione agricola) e che l'aiuto complessivo (all'agricoltore o alla cooperativa) non deve in nessun caso, superare le effettive perdite subite dall'agricoltore.

Sono esclusi dagli aiuti:

- le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento (UE) n.702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità

atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25, a condizione che l'impresa sia diventata un 'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

- i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, par. 5 del Reg. (UE) n. 702/2014.

3.2 Procedure per la delimitazione dei territori danneggiati

L'art. 6 del decreto legislativo 29.3.2004 n. 102, al fine di attivare gli interventi di cui all'art.5, prevede che la Regione, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni, delibera, con atto della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di richiesta di declaratoria dell'eccezionalità, nonché tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 5 del D.Legs. n.102/2004. Il suddetto termine di 60 giorni può essere prorogabile di ulteriori 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale.

I Comuni, pertanto, segnalano il verificarsi dell'evento calamitoso, entro cinque giorni dalla cessazione dello stesso, alle Aree decentrate agricoltura, competenti per territorio. La segnalazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il tipo di evento;
- le località coinvolte (fogli catastali e particelle);
- le produzioni agricole, le strutture aziendali danneggiate.

La procedura di delimitazione del territorio ha inizio con gli accertamenti degli effetti dannosi provocati dagli eventi calamitosi, da parte delle Aree decentrate agricoltura che, di norma devono essere ultimati entro i successivi 30 giorni dalla cessazione degli eventi e comunque nei tempi utili affinché il provvedimento della Giunta regionale di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi sia assunto entro i limiti temporali perentori fissati dall'art. 6 comma 1 del D.Legs. n. 102/2004.

Le Aree decentrate agricoltura, entro il termine sopraccitato di trenta giorni successivi alla cessazione dell'evento, delimitato il territorio colpito dall'evento calamitoso, accertata l'entità dei danni, individuate le provvidenze da concedere, trasmettono **una dettagliata relazione** corredata dai dati meteo alla Direzione Regionale Agricoltura (Area competente). Le Aree decentrate agricoltura trasmettono, comunque, detta relazione, anche nel caso in cui i danni accertati risultino inferiori alla soglia prevista del 30% .

Nel caso in cui sul territorio colpito dall'avversità non siano presenti stazioni agrometeorologiche di rilevamento, sarà necessario reperire adeguate informazioni oggettive da altre fonti, come segnalazione degli enti locali (comuni, comunità montane, province, ecc.) oppure informazioni di stampa, materiale fotografico e quanto altro riscontrabile a sostegno dell'eccezionalità dell'evento.

La Direzione Regionale Agricoltura (Area competente) predisponde gli atti per la proposta di deliberazione della declaratoria dell'evento presumibilmente eccezionale. La Giunta Regionale approva la sopraccitata proposta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso. Il suddetto termine è elevabile a 90 giorni, a seguito dell'ampiezza dei danni, di indagini particolarmente complesse e di rilevanza regionale accertate dalla Giunta Regionale. Nella stessa deliberazione dovranno anche essere indicate le tipologie di intervento compensativo che si propongono al Mi.P.A.F. per il risarcimento del danno a seguito dell'evento calamitoso.

Il D.Lgs. 102/2004 al comma 4 dell'art. 5 e successive modificazioni prevede l'esclusione dagli interventi compensativi dei danni causati da eventi calamitosi alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

Gli eventi calamitosi, le colture e le strutture aziendali ammissibili all'assicurazione agevolata sono riportati nel piano assicurativo agricolo annuale, approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 30 novembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 102/ 2004 e successive modificazioni.

I modelli informatici già in uso, da allegare alla proposta di declaratoria, si intendono confermati ad eccezione del modello G. Si ricorda che su tali modelli devono essere indicati soltanto i danni a carico delle singole colture che incidono sulla produzione media ordinaria in misura superiore al 30%. Quindi i danni con incidenza inferiore non vanno rilevati e nei modelli, in corrispondenza delle relative colture, deve essere riportata la produzione media ordinaria (non danneggiata).

Le Aree Decentrate Agricoltura, al fine di agevolare la fase di delimitazione dei danni e i riscontri da parte dei tecnici incaricati, individuano e trasmettono alla Direzione Regionale Agricoltura (Area competente), le rese medie e prezzi medi delle singole coltivazioni per l'anno in corso e per il triennio precedente. Tali dati, necessitano anche per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.1. In alternativa alle rese medie e ai prezzi medi delle colture possono essere utilizzate le produzioni standard elaborate dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), ai sensi del Reg. (CE) n.1242/2008.

3.3 Danni derivanti da precedenti eventi calamitosi

Il calcolo del danno può anche includere le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, purché tali eventi non siano stati oggetto di precedenti interventi compensativi. Per attivare le misure di aiuto, gli eventi calamitosi debbono, comunque, aver determinato una perdita non inferiore al 30% della coltura colpita .

Le perdite dovute a precedenti avversità naturali che hanno colpito la stessa coltura o altre colture, in misura inferiore al 30%, sono conteggiate solo ai fini dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile e non sono calcolate nel cumulo delle perdite oggetto di intervento.

3.4 Attivazione degli interventi

L'efficacia degli atti resta comunque condizionata all'emissione del decreto ministeriale di riconoscimento di eccezionalità dell'evento.

Le domande per beneficiare degli interventi contributivi e creditizi previsti dal D.lgs.102/2004 e successive modificazioni sono presentate alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio utilizzando gli appositi modelli, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento calamitoso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3.5 Tipologia degli interventi compensativi

Possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria iscritte all'albo delle imprese agricole presso la CCIAA competente per territorio o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province e che siano titolari di Partita IVA, ricadenti nelle zone delimitate che abbiano subito danni non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole sopracitate possono essere concessi i diversi aiuti, previsti all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 102/2004, in forma singola o combinata, a scelta della Regione, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

Interventi per danni alle produzioni agricole

- contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e fino all'80% nelle altre zone, del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
 - 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
- proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 102/2004;
- agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8 del D. Lgs n. 102/2004.

Interventi per danni a carico di strutture, attrezzature e scorte

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e fino all'80% nelle altre zone, dei costi effettivi.

Interventi per danni a carico delle infrastrutture connesse all'attività agricola

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, previste dall'art. 5 del D.Lgs n. 102/2004, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.

3.6 Procedure e modalità istruttorie generali

3.6.1 Presentazione delle domande

Le domande di richiesta dei benefici vengono redatte su apposita modulistica approvata con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura.

Le domande conformi al modello disponibile presso le Aree decentrate agricoltura, o scaricabili dal sito "Internet regionale" www.regione.lazio.it/rl_agricoltura compilate in ogni parte e completate della documentazione prevista, dovranno essere presentate presso le seguenti strutture competenti per territorio:

- Area Decentrata Agricoltura - Frosinone ;
- Area Decentrata Agricoltura - Latina;
- Area Decentrata Agricoltura - Rieti,
- Area Decentrata Agricoltura - Roma;
- Area Decentrata Agricoltura - Viterbo;

entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria di eccezionale evento calamitoso.

Gli elementi, le dichiarazioni e gli impegni riportati in domanda sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e pertanto soggette alle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 novembre 2000 ed alla decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR previste nel caso di falsità negli atti, dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

La domanda deve risultare sottoscritta in ogni sua parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Le domande di intervento possono essere presentate da imprese agricole singole ed associate di cui al precedente punto 3.1. del presente documento (beneficiari) che risultano avere subito un danno alla produzione lorda vendibile dell'azienda non inferiore al 30%.

Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Per il calcolo dell'incidenza del danno la produzione lorda vendibile ordinaria deve essere al netto dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

Le richieste di intervento devono rientrare tra quelle previste nel decreto di declaratoria del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e devono essere presentate dai soggetti beneficiari le cui aziende ricadono nelle zone territoriali (località) elencate nel provvedimento di delimitazione della Giunta Regionale che prevede la richiesta al Ministero della declaratoria di eccezionale evento calamitoso.

Le domande sono inoltrate alla struttura competente dell'istruttoria a mezzo posta, a mano o tramite corriere. In questo caso si considera quale data di presentazione quella del protocollo dell'Area decentrata agricoltura, apposto sul frontespizio della domanda. Nel caso di domande inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione dell'ufficio postale accettante.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande non sono ammesse integrazioni, fatta eccezione per quelle richieste dagli uffici istruttori. In tal caso le integrazioni devono pervenire agli uffici entro e non oltre i 15 giorni successivi dal ricevimento della richiesta stessa.

Per l'indicazione del valore della produzione media del triennio (prezzi medi e rese medie) e di quella ottenuta nell'anno dell'evento (prezzi) dovranno essere utilizzati i parametri disponibili presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio. I prezzi medi riferiti all'anno dell'evento dovranno essere aggiornati mensilmente. I dati definitivi dovranno essere trasmessi, annualmente, all'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura.

Nel caso di richiesta del prestito ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo di cui all'art. 5 comma 2 lett. B) del decreto legislativo n.102/2004 nella domanda deve essere indicato l'Istituto di credito o Ente con il quale si intende effettuare l'operazione di prestito agevolato e comunque sempre previo accertamento da parte della ditta presentante la domanda alla disponibilità dello stesso di definire le operazioni di prestito agevolato. L'Area decentrata agricoltura competente, nel caso di istruttoria positiva, provvederà a trasmettere all'Istituto indicato per l'erogazione del prestito agevolato copia della domanda stessa unitamente al nulla osta di autorizzazione al prestito.

3.6.2. Documentazione a corredo della domanda

La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. La documentazione da allegare alla domanda è indicata in calce alla stessa e varia in relazione al tipo di intervento:

art. 5 comma 2 lett.a) - "contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e fino all'80% nelle altre zone"
documentazione probante la produzione ottenuta nell'anno dell'evento calamitoso;

art. 5 comma 2 lett.b)- "Prestiti ad ammortamento quinquennale....." certificati dagli Istituti di credito per le rate dei prestiti in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, attestanti il mancato pagamento;

- relazione relativa alle maggiori esigenze di spesa di esercizio da sostenere, conseguenti al danno;
art. 5 comma 3: Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte:

- computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezziari regionali vigenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- concessioni o autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la vigente normativa in materia di edilizia ambientale, ovvero in attesa delle stesse, dichiarazione di inizio di attività o copia della richiesta inoltrata alle competenti Amministrazioni;
- eventuale assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino.

Nel caso di lavori od acquisti già effettuati:

- i documenti sopraccitati;
- consuntivi di spesa e fatture quietanzate corredate da lettera liberatoria e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00 -.

I fabbricati rurali e gli annessi rustici per i quali è richiesto il ripristino, devono risultare a norma con la vigente normativa urbanistica.

art. 5 comma 6: Interventi per il ripristino delle infrastrutture:

- computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezziari regionali vigenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- concessioni o autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la vigente normativa in materia di edilizia ambientale, ovvero in attesa delle stesse, dichiarazione di inizio di attività o copia della richiesta inoltrata alle competenti Amministrazioni;
- eventuale assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino.

Nel caso di lavori od acquisti già effettuati:

- i documenti sopraccitati;
- consuntivi di spesa e fatture quietanzate corredate da lettera liberatoria e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00 -

3.6.3. Ricevibilità delle domande presentate

Durante tale fase viene effettuata una prima analisi delle domande al fine di accertare a cura dello ufficio competente dell'Area decentrata agricoltura quanto segue:

- che la domanda faccia riferimento all'evento atmosferico dichiarato eccezionale con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- che la domanda sia stata presentata nel termine di 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di declaratoria, nel caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale;
- che l'azienda e le relative colture danneggiate ricadano nel territorio delimitato.

Nel caso in cui anche uno degli elementi sopraccitati non sia rispettato e/o presente l'ufficio competente considera la domanda irricevibile e provvede a darne comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando i predetti elementi risultano rispettati e presenti, il Dirigente dell'Area decentrata agricoltura competente a ricevere le domande provvede:

- all'assegnazione dell'istruttoria all'ufficio competente;
- all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni;
- all'affissione di avviso dell'avvio del procedimento presso l'albo della struttura.

La fase di ricevibilità si conclude entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3.6.4 Istruttoria

L'istruttoria effettuata dagli uffici preposti deve essere conclusa entro 150 giorni successivi alla data di conclusione della fase di ricevibilità. Eventuali proroghe, eccezionali, possono essere autorizzate con atto del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura.

Terminata la fase istruttoria le Aree decentrate agricoltura trasmettono all'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura gli elenchi dei beneficiari e relativi importi ammissibili suddivisi per provvidenza.

Successivamente, sulla base delle disponibilità finanziarie, comunicate dalla Direzione Regionale Agricoltura, gli uffici dell'Area decentrata comunicano a ogni richiedente l'esito dell'istruttoria della domanda di intervento, rendendo nota l'entità dei benefici e le eventuali riduzioni che potranno essere disposte per carenza di fondi. Gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8, sono accessibili agli interessati.

3.6.5 Quantificazione degli interventi per danni alla produzione art. 5, comma 2, lettere a), b)

Per quanto attiene la valutazione dei danni aziendali, la soglia del 30% si determina sulla base del confronto tra la produzione lorda ordinaria della coltura interessata nell'anno in questione e la relativa produzione annuale lorda in un anno normale. Quest'ultima si calcola prendendo come riferimento i prezzi medi e le rese medie del triennio precedente di cui al precedente punto 3.2. **L'importo dell'aiuto pagabile**, per evitare compensazioni eccessive, **si calcola** nel modo seguente: **la produzione media del periodo normale moltiplicato il prezzo medio dello stesso periodo**, da cui **si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno**. **Appare opportuno precisare che gli interventi compensativi si attuano in presenza di danni con incidenza sulla produzione lorda vendibile ordinaria aziendale non inferiore al 30%.**

Per evitare sovra compensazioni rispetto alle perdite, dall'importo lordo dell'aiuto vanno detratti eventuali risarcimenti assicurativi (diversi da quelli agevolati poiché la coltura assicurata è considerata non danneggiata), e gli ulteriori aiuti concessi per interventi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004, adottati dalla Giunta regionale con la proposta di declaratoria dell'evento interessato. Nel calcolo dell'aiuto si deve tener conto, anche delle spese non sostenute a seguito del danno (cure colturali successive all'evento e raccolta) oppure delle maggiori spese conseguenti al danno stesso.

Per quanto attiene il prestito quinquennale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) la concessione del prestito stesso è subordinata alla presenza di eventuali maggiori esigenze di spesa di esercizio conseguenti al danno per l'anno in cui si è verificato l'evento e per quello successivo. Tali esigenze dovranno essere indicate in modo specifico al momento della presentazione della domanda.

3.6.6 Controlli amministrativi nella fase istruttoria

Espletata la fase di ricevibilità, il controllo amministrativo sul 100% delle domande di finanziamento consiste nella verifica dell'iscrizione al registro delle imprese agricole presso la CCIAA che deve risultare, fatte salve alcune situazioni particolari quali subentri e successioni, prima dell'inizio dell'evento ed essere tale al momento della liquidazione degli indennizzi.

Per quanto riguarda le superfici, qualità di colture e produzione vanno considerati i dati dichiarati nella domanda, tenendo presente che la stessa è una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Il rapporto percentuale derivante tra la produzione media del triennio precedente e la produzione ottenuta, deve essere compatibile con le stime di danno risultanti dai rilievi degli uffici istruttori nella fase di delimitazione del territorio approvate con la proposta di declaratoria dalla Giunta regionale, ed a queste ragguagliate nel caso risultino superiori.

Qualora il danno aziendale risulti sotto la soglia del 30%, la domanda non è finanziabile. L'ufficio sulla base dell'istruttoria effettuata comunica il non finanziamento della domanda e fissa il termine di 15 giorni, affinché l'interessato possa presentare contro deduzioni.

3.6.7. Controlli a campione

Sulle domande istruite positivamente le Aree decentrate agricoltura effettuano presso le aziende controlli a campione nella misura minima del 5%. I controlli verificheranno:

- la rispondenza delle produzioni dichiarate attraverso l'acquisizione di documentazione idonea;
- la rispondenza della superficie totale ed i titoli di conduzione con quanto dichiarato nella domanda.

Conclusa la fase istruttoria gli uffici provvedono a comunicare gli esiti istruttori alle ditte interessate affinché le stesse possano presentare entro 15 giorni le proprie contro deduzioni, preavvisando nel contempo che gli importi risultanti dall'istruttoria potranno essere ulteriormente ridotti per carenza di fondi.

3.6.8. Contributi in conto capitale – art. 5 comma 3 danni alle strutture aziendali.

Le Aree decentrate agricoltura terminata positivamente la fase istruttoria e ricevuta la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura in merito alle disponibilità finanziarie comunicano al beneficiario l'ammissibilità della domanda alla concessione del contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate dall'evento calamitoso e i termini di esecuzione lavori, che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della citata comunicazione, salvo proroga che può essere concessa per una sola volta per un massimo di 6 mesi. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale.

Per i lavori aziendali urgenti, indifferibili, (necessità improcrastinabile di ricostruzione e ripristino) necessita il preventivo sopralluogo da parte delle Aree decentrate agricoltura competenti per territorio.

Nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere previste deve essere data preventiva comunicazione all'ufficio preposto ai fini di ottenere l'autorizzazione. Può essere concessa una sola variante, fermo restando l'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento e il termine per l'esecuzione dei lavori.

A opere ultimate e/o nel caso di acquisto di attrezzature e scorte, i beneficiari devono presentare la richiesta di accertamento finale unitamente alla seguente documentazione:

- consuntivo analitico delle opere eseguite (con sviluppo delle misure);
- elaborati grafici esecutivi (pianta, sezioni, prospetti);
- fatture in originale corredate da lettere liberatorie e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 500,00 -.
- documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nei provvedimenti di concessione;

- certificato di agibilità/abitabilità per le opere, ove necessario, acquisito anche con la procedura di silenzio assenso.

L'inizio lavori può essere attuato anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora il progetto non venga finanziato.

Analogamente, in caso di danneggiamento a dotazioni agricole (macchine, attrezzature, ecc.), l'impresa agricola beneficiaria può procedere all'acquisto, anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora l'acquisto non venga finanziato.

Eventuali cambi di beneficiario, varianti delle opere e/o dotazioni aziendali previste, proroghe dei tempi di effettuazione degli interventi di ripristino, dovranno essere preventivamente richiesti e motivati agli uffici competenti provinciali.

Tali variazioni potranno essere autorizzate confermando l'importo massimo del contributo concesso o eventualmente riducendo lo stesso in considerazione delle modifiche apportate.

Le Aree decentrate agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale, verificano l'avvenuta esecuzione delle opere, predisponendo gli atti necessari per l'impegno dei fondi e successiva liquidazione dei contributi ai beneficiari.

Per l'acquisto di macchine e delle attrezzature, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nel prezzario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio, dovrà essere presentata, con la documentazione di rito, anche una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale siano riportate, per ciascuna voce di spesa i prezzi di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la determinazione degli stessi.

L'Amministrazione verificherà la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato attraverso le proprie strutture.

3.6.9. Lavori in economia

Per la verifica di congruità degli importi dei lavori in economia si fa riferimento al prezzario regionale vigente.

Per le opere effettuate in economia la liquidazione del contributo è autorizzata in base alla spesa risultante dalle fatture inerenti le forniture o gli acquisti di materiale effettuati e dalla verifica della corrispondenza tra progetto approvato (computo metrico estimativo) e stato finale (consuntivo analitico) dell'intervento effettivamente realizzato. I prezzi unitari, compreso il lavoro prestato dal richiedente, non possono essere superiori a quelli determinati dal prezzario regionale vigente. Qualora gli stessi prezzari non prevedano le opere che si intendono realizzare, dovranno essere redatte specifiche analisi dei prezzi.

3.6.10. Controlli finali

L'Accertamento amministrativo e il sopralluogo tecnico (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, accertamento di avvenuto acquisto e/o riparazione per macchine ed attrezzature) effettuati dalla Aree decentrate Agricoltura competenti per territorio per tutte le domande ammissibili a finanziamento riguardanti lavori ed interventi eseguiti per il ripristino delle strutture e delle scorte.

3.6.11. Danni alle infrastrutture

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui all'articolo 5 del D.lgs 102/2004, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, quali strade interpoderali (non comunali) acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica, canali di scolo, valloni ecc..

Per le opere sopraccitate il finanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale ha carattere suppletivo. Occorre, perciò, porre in essere tutti gli accorgimenti e le limitazioni previste dalla presente circolare per evitare la sottrazione di risorse finanziarie destinate prioritariamente a interventi nell'ambito delle imprese agricole. Allo scopo è indispensabile che le Aree decentrate prestino particolare attenzione nell'esaminare le richieste di intervento, proponendo per la declaratoria soltanto le avversità eccezionali, per le quali da riscontri obiettivi e documentati, risulti un diretto nesso di casualità tra l'evento calamitoso e i danni alle infrastrutture (gravi danni che non permettono l'esercizio dell'infrastruttura), nonostante la regolarità e sistematicità delle manutenzioni eseguite, sia a carattere ordinario che straordinario.

Le Aree decentrate agricoltura terminata positivamente la fase istruttoria comunicano al beneficiario l'ammissibilità della domanda alla concessione del contributo in conto capitale per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso e i termini di esecuzione lavori, che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della citata comunicazione, salvo proroga che può essere concessa per una sola volta per un massimo di 6 mesi.

Per i lavori urgenti, indifferibili, (necessità improcrastinabile di ricostruzione e ripristino) necessita il preventivo sopralluogo da parte delle Aree decentrate agricoltura competenti per territorio.

Per il computo metrico delle spese preventivate per il ripristino delle infrastrutture danneggiate si utilizzano prezzi unitari, che comunque non possono essere superiori a quelli determinati con prezziario regionale o, qualora gli stessi prezziari non prevedano le opere che si intendono realizzare, dovranno essere redatte specifiche analisi dei prezzi.

A opere ultimate, i beneficiari devono presentare la richiesta di accertamento finale unitamente alla seguente documentazione:

- consuntivo analitico delle opere eseguite (con sviluppo delle misure);
- elaborati grafici esecutivi (pianta, sezioni, prospetti);
- fatture in originale corredate da lettere liberatorie e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – bonifico, assegno circolare, assegno bancario per importi superiori a € 100,00 -.
- documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nei provvedimenti di concessione;

L'inizio lavori può essere attuato anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora il progetto non venga finanziato.

Le Aree decentrate agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale, verificano l'avvenuta esecuzione delle opere, predisponendo gli atti necessari per l'impegno dei fondi e successiva liquidazione dei contributi ai beneficiari.

4. Procedure di calcolo degli interventi

L' art. 5 del D.lgs.102/2004 prevede che gli interventi compensativi a favore delle imprese agricole possano essere concessi, a scelta della regione, in forma singola o combinata. Per evitare sovra compensazioni l'importo dell'aiuto non può comunque superare il danno effettivo subito dall'agricoltore. Pertanto, le Aree decentrate dell'agricoltura dovranno vigilare attentamente, modulando le aliquote contributive in modo da contenere l'aiuto (quando sono concessi più interventi) entro il limite del danno e nell'ambito della disponibilità delle risorse finanziarie assegnate.

Non saranno considerate domande di aiuto quelle che prevedono indennizzi in conto capitale per importi ammissibili determinati in misura inferiore a 500 euro. Nel caso di prestiti agevolati non saranno considerate le domande il cui importo viene determinato in misura inferiore a 2.000 euro.

4.1 Contributo in conto capitale

Accertata l'entità del danno subito dall'impresa agricola a seguito dell'evento calamitoso, secondo le disposizioni sopra riportate, il contributo in conto capitale di cui all'art. 5 comma 2 lett.a) del D.lgs.102/2004 si calcola nel modo seguente:

1. danno accertato meno gli eventuali:

- risarcimenti assicurativi (diversi da quelli agevolati poiché la coltura assicurata è considerata non danneggiata);

- i costi di produzione non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche;

l'importo residuale si moltiplica per l'aliquota contributiva fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e fino all'80% nelle altre zone;

- gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dei costi specifici che l'impresa agricola ha dovuto sostenere per l'impossibilità di effettuare il raccolto a causa dell'avversità atmosferica.

4.2.Prestito ad ammortamento quinquennale

Per il calcolo dell'intervento previsto all'art. 5 comma 2 lett. b) - prestito ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato - si procede come di seguito indicato:

SAU danneggiata x parametro Ha/coltura (parametri in vigore approvati con determinazione regionale). *A tale proposito la Direzione regionale Agricoltura nominerà una apposita commissione tecnica per la revisione periodica (triennale) dei parametri Ha/coltura.*

nell'ammontare del prestito possono essere comprese le rate di operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento calamitoso, inerenti all'impresa agricola, non pagate e certificate dall'Istituto bancario. Le rate prorogabili sono quelle scadenti dopo l'evento e comunque nei 12 mesi successivi al verificarsi dello stesso.

Si fa presente che la concessione del prestito ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) è subordinata alla presenza di eventuali maggiori esigenze di spesa di esercizio conseguenti al danno per l'anno in cui si è verificato l'evento e per quello successivo. Pertanto alla domanda dovrà essere allegata una specifica relazione relativa alle maggiori esigenze di spesa di esercizio da sostenere, conseguenti al danno.

Per quanto attiene alle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, le rate prorogabili riguardano, in particolare:

i prestiti di soccorso concessi ai sensi della normativa abrogata (ex Legge 185/92 e successive modificazioni) e della normativa vigente;

i prestiti di conduzione a favore delle imprese agricole;

i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature agricole;

le operazioni di credito intese al finanziamento di miglioramenti aziendali, poste in essere con la vigente legislazione;

i mutui di soccorso per il ripristino delle strutture aziendali;

i mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;

i mutui per la realizzazione di piani di sviluppo aziendale.

4.3.Strutture aziendali e scorte

In caso di danni alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e fino all'80% nelle altre zone dei costi di riparazione e/o ripristino effettivi. Per l'ammissibilità a contributo deve essere accertato un danno non inferiore al 30% della produzione aziendale compresa quella zootecnica calcolata secondo i criteri stabiliti al punto 3.6.5. lett. b) del presente provvedimento **cioè la spesa di ripristino deve incidere sulla produzione**

aziendale compresa quella zootecnica in misura non inferiore al 30%. Deve essere inoltre verificato il nesso di causalità tra evento avverso e danno prodotto. Per i fabbricati, in particolare, deve risultare il riconoscimento di ruralità e le pertinenze devono essere funzionali e commisurate alle esigenze aziendali.

Per il computo metrico delle spese preventivate per il ripristino delle strutture danneggiate, si utilizzano prezzi unitari, che comunque non possono essere superiori a quelli determinati con prezzario regionale.

5. Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario di cui all'art. 7 e alle agevolazioni previdenziali di cui all'art 8 del decreto legislativo n. 102/2004

Gli interventi previsti dall'art.5 comma 2 lett. c) del D. Legs. n. 102/2004 " proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all' art. 7" e lett. d) "agevolazioni previdenziali, di cui all'art.8", scattano solo se adottati dalla Giunta regionale con la deliberazione di proposta di declaratoria , tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento nonché delle risorse finanziarie disponibili.

5.1. Proroga delle operazioni di credito agrario

L'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004 dispone la proroga, fino alla erogazione degli interventi di cui all'art. 5 comma 2, lett. B) per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate di credito agrario di esercizio, miglioramento e di credito ordinario da parte delle aziende agricole di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

Possono beneficiare della proroga solamente le imprese agricole che abbiano i requisiti di legittimazione del prestito quinquennale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b)

Le rate prorogabili sono quelle scadenti nei 12 mesi successivi all'evento e comunque sempre riferite ad operazioni poste in essere prima dell'evento stesso.

Le rate dei prestiti o mutui per i quali viene richiesta la proroga non possono essere considerate ai fini della determinazione del prestito di cui all'art. 5 comma 2 lett. b).

5.2. Anticipazione dei benefici

Il comma 2, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 102/2004 autorizza gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario, ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'art. 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge.

La dichiarazione deve riportare tutti gli elementi identificativi dell'azienda indicando, l'ordinamento colturale e produttivo, l'entità dei danni subiti a carico delle singole colture nonché l'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004.

Per accedere al beneficio l'impresa richiedente che ritiene di possedere i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004, deve inoltrare domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva all'istituto di credito che, valutati gli aspetti creditizi, concede il beneficio in conformità ai parametri regionali.

La quantificazione degli aiuti sarà determinata secondo le procedure indicate al precedente punto 4.2. limitatamente agli interventi per danni alla produzione agricola di cui all'art. 5 comma 2 lett. b).

La domanda deve essere presentata all'Istituto di credito e all'Area decentrata agricoltura che provvederanno all'istruttoria di competenza.

Gli Istituti di credito riscontrati i requisiti di legittimazione delle provvidenze, erogano il prestito a tasso di riferimento per il credito di soccorso vigente al momento del perfezionamento del prestito, con l'onere a carico del beneficiario per l'intera durata del prestito.

L'istituto di credito provvede inoltre a dare comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione agli uffici regionali competenti per territorio.

La concessione da parte dell'Istituto di credito del prestito agevolato non comporta nessun impegno da parte della Regione alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 comma 2, lett. b).

L'eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento negli interessi sulle operazioni di prestito agevolato da parte della Regione può intervenire entro un anno dalla data della deliberazione di concessione del prestito da parte dell'Istituto di credito dopo regolare istruttoria della domanda dall'Area decentra agricoltura competente per territorio che determinerà l'ammontare del prestito ammissibile e conseguentemente la quota di concorso pubblico riconoscibile nell'operazione.

In caso di mancato riconoscimento delle agevolazioni creditizie per mancanza dei requisiti di legge o per mancanza di disponibilità finanziarie, alle operazioni di credito anticipate si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario che rimane a totale carico dell'impresa beneficiaria del prestito.

5.3 Esonero oneri previdenziali

Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1, del D.Lgs n. 102/2004, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, determina la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50%.

La misura dell'esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora si verificano eventi calamitosi, a carico della stessa impresa agricola, per 2 o più anni consecutivi.

L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati corredata da una dichiarazione rilasciata dall'Area Decentrata Agricoltura, competente per territorio dalla quale risulti che l'impresa agricola rientri nell'area delimitata a seguito dell'evento calamitoso e che abbia subito un danno non inferiore al 30%.

6. Controlli a Campione

L'Area competente della Direzione Regionale agricoltura, a seguito della presentazione, da parte delle Aree decentrate agricoltura competenti per territorio, degli elenchi dei beneficiari ammessi alle provvidenze previste dall'art. 5 del D.Lgs. n.102/2004, può procedere ad una verifica a campione (minimo 5% dei beneficiari) sulle procedure adottate per il calcolo delle stesse provvidenze.

7. Pubblicità degli interventi

Eseguita la verifica, gli elenchi dei beneficiari, con i relativi indennizzi definitivi, saranno esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati dall'evento (art.10 D.Lgs.102/2004).

8. Spesa attuazione interventi

La spesa per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 102/2004, deve essere contenuta nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di questa Regione con i prelevamenti dal Fondo di Solidarietà Nazionale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.102/2004.

9. Ricorsi

Avverso i provvedimenti di esclusione delle Aree decentrate agricoltura competenti per territorio le imprese agricole, entro trenta giorni dalla comunicazione di non ammissibilità della domanda possono presentare ricorso per via gerarchica, chiedendo alla Direzione Regionale Agricoltura il riesame della domanda. La Direzione Regionale Agricoltura, comunica all'impresa l'esito del riesame della domanda. L'impresa agricola, in caso di esito negativo, può presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.

10. Istituti Bancari - Norme applicative dell'art.16 comma 5 Legge 122/2001

10.1 Attualizzazione prestiti di soccorso

L'art. 16, comma 5, della Legge 122/2001 ha stabilito che i contributi per il credito di soccorso sulle assegnazioni effettuate a partire dall'anno 2000, a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla ex Legge 14.02.1992 n. 185 e successive modificazioni, sono concessi in forma attualizzata.

Sulla base della richiamata disposizione, si ribadisce che a partire dalle avversità atmosferiche dell'anno 2001, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali, sarà liquidato:

- per le operazioni con scadenza annuale in un'unica soluzione al momento della scadenza della prima rata posticipata di ammortamento;
- per le operazioni con scadenza semestrale in due soluzioni alla scadenza della prima semestralità e alla scadenza della seconda semestralità attualizzando le rimanenti rate.

L'ammortamento dei finanziamenti quinquennali rimane fissato in dieci semestralità o in cinque annualità costanti posticipate.

L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione. Pertanto la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno del semestre (o annualità) successivo all'entrata in ammortamento.

Il concorso regionale sugli interessi per i prestiti di soccorso a favore della ditta prestataria sarà erogato alla Banca alla scadenza della prima annualità o della seconda semestralità mediante attualizzazione, a tale data, delle successive rate (4 per le annualità, 8 per le semestralità).

Sulla base di quanto disposto dal richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985 recante "Norme di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario" e dalla legislazione successivamente adottata, si precisa quanto segue:

- il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento vigente alla data di perfezionamento del finanziamento, al netto della commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio e determinata annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la rata semestrale/annuale di concorso pubblico negli interessi sarà calcolata, come per il passato, sulle basi dei tassi di riferimento ed agevolati in vigore al momento dell'erogazione del prestito, per le operazioni di credito di soccorso.

10.2 Nulla-osta di concessione dei prestiti

I nulla-osta alla concessione dei prestiti rilasciati dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, riporteranno, mediante l'utilizzazione della modulistica predisposta dalla Direzione Regionale Agricoltura, oltre i consueti elementi descrittivi ed identificativi, inclusa la scelta dell'Istituto di credito di riferimento, anche l'importo richiesto dalla ditta prestataria..

Qualora, al momento della erogazione dei prestiti, i tassi di riferimento ed agevolati, nonché quelli di attualizzazione siano superiori a quelli presi a base per la determinazione della previsione di spesa, **le banche provvederanno alla riduzione dell'importo del prestito richiesto** in misura tale da non superare l'entità del contributo pubblico (semestrale/annuale ed attualizzato), stabilito dall'Ente Regione con apposita determinazione.

L'erogazione dei prestiti, da parte delle banche, dovrà essere effettuata entro quattro mesi dalla data di emissione dei nulla-osta stessi. Qualora, per particolari e motivate esigenze si dovesse rendere necessaria una proroga della validità, la relativa richiesta andrà presentata alle Aree Decentrate dell'Agricoltura competenti per provincia, prima della scadenza dell'atto di concessione.

Le banche sono tenute, inoltre, a comunicare, alla Direzione Regionale Agricoltura- Area competente gli elenchi nominativi delle ditte prestatarie, con l'indicazione delle relative richieste di finanziamento, ed a restituire alle menzionate Aree Decentrate di riferimento i nulla-osta di quelle non accettate.

10.3 Richiesta del contributo regionale da parte delle banche

Si richiama quanto già espresso al paragrafo 10.1.

La richiesta di contributi pubblici sui prestiti in parola, concessi a norma del D.Leg.vo 102/04 con le modalità di attualizzazione del contributo previste dall'art.16 della legge 122/01, dovrà essere inoltrata dalle banche direttamente alla Direzione Regionale Agricoltura, Area competente prima della scadenza della prima annualità o della seconda semestralità.

Data e scadenza prima semestralità/annualità

La prima semestralità andrà a scadere, essendo gli interessi posticipati, il 1° giorno del sesto mese successivo all'entrata in ammortamento.

Per le annualità, la scadenza è fissata al 1° giorno dell'anno successivo all'entrata in ammortamento.

11. Strumenti finanziari

11.1.Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228, e all'art. 2 del decreto legislativo 18.5.2001 n. 226.

Per favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e della pesca l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.legs. 1.9.1993 n. 385 e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

Per le stesse finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

Con successivo decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno dettati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie sopracitate, tenendo conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.

Il presente documento può essere consultato sul sito internet www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ della Regione Lazio Assessorato Agricoltura - Direzione Regionale Agricoltura.